

# **COSTRUZIONE DELLO SCENARIO ALTERNATIVO LIQUIDATORIO**

*IL VALORE RITRAIBILE DA AZIONI RISARCITORIE E  
REVOCATORIE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA*

*Dott. Ivano Pagliero*

## PROGRAMMA

1. Inquadramento delle azioni risarcitorie e revocatorie nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
2. Il trattamento delle azioni risarcitorie e revocatorie nel piano di risanamento proposto dal debitore in composizione negoziata
3. La possibile quantificazione del valore attribuibile alle azioni risarcitorie e revocatorie
4. Analisi di un caso pratico
5. Cenni sul tema delle azioni risarcitorie e recuperatorie nel concordato semplificato

## **INQUADRAMENTO DELLE AZIONI RISARCITORIE E REVOCATORIE NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Per azioni risarcitorie si intendono, tipicamente, le azioni esperibili nei confronti dell'organo amministrativo e di controllo a fronte di atti genericamente definibili di *mala gestio*.

In relazione alle azioni revocatorie, si tratta di uno strumento volto a neutralizzare gli atti dispositivi del patrimonio che, pur essendo formalmente leciti, risultino lesivi del principio della *par condicio creditorum*, in quanto compiuti in un momento di crisi o in vista dell'insolvenza, con l'effetto di favorire determinati creditori o di sottrarre beni alla garanzia generica degli altri.

## **LE UTILITÀ RINVENIBILI DALL'ESERCIZIO DI AZIONI RISARCITORIE E REVOCATORIE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

L'impresa in composizione negoziata deve dare conto, nel proprio piano di risanamento, delle utilità che potrebbero derivare dall'esercizio di azioni risarcitorie o revocatorie nell'alternativa liquidatoria?

Il valore ritraibile dall'esercizio di azioni di responsabilità o di azioni revocatorie/recuperatorie -  
- contribuendo a formare il valore di liquidazione -  
costituisce un parametro di riferimento da rappresentare ai creditori affinché questi possano valutare l'alternativa alla proposta di ristrutturazione, in continuità, formulata dal debitore.

## **LE UTILITA' RINVENIBILI DALL'ESERCIZIO DI AZIONI RISARCITORIE E REVOCATORIE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

Il decreto del Direttore Generale del Dipartimento per gli affari di giustizia del 21 marzo 2023 al paragrafo 13, afferma chiaramente che:

*“in qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’intero patrimonio o di parti di esso”.*

## CASO PRATICO

Nel caso di specie, il debitore accedeva alla composizione negoziata della crisi prospettando un piano di risanamento ipotizzato nelle proprie linee guida.

In vista del primo incontro con il ceto creditorio (rappresentato, nel caso di specie, dagli istituti di credito), è stato richiesto alla società di approfondire il piano di risanamento illustrando il confronto tra la proposta di risanamento formulata e l'alternativa liquidatoria.

L'obiettivo è fornire ai creditori tutti i necessari elementi per valutare il raffronto con l'alternativa liquidatoria.

## **IL VALORE ATTRIBUIBILE ALLE AZIONI RISARCITORIE E REVOCATORIE NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

L'art. 25-sexies, comma 5, CCII richiede al Tribunale di verificare, ai fini dell'omologazione, che la proposta di concordato semplificato non arrechi pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel proprio parere, l'Ausiliario rende le proprie considerazioni in merito all'esercizio di possibili azioni risarcitorie o recuperatorie al fine di illustrare l'assenza di pregiudizio rispetto allo scenario rappresentato dalla liquidazione giudiziale.

*Si ringrazia per l'attenzione*

*Dott. Ivano Pagliero*

*Commercialista*

*Consulente Tecnico del Giudice*

*Revisore dei Conti*

*Corso F. Ferrucci 77/9 – 10138 Torino*



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)  
[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)  
[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)